

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2182

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BIELLI, FOLENA, ALBERTINI, AMICI, ANGIONI, AUGUSTO, BATTAGLIA, BELLINI, BENVENUTO, BOVA, BRUNO, BRUSCO, BUONTEMPO, CARBONELLA, CARBONI, CARLI, CEREMIGNA, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, FATUZZO, FIORONI, FRANCI, GASPERONI, GIUSEPPE GIANNI, GRANDI, GRIGNAFFINI, GRILLINI, LANDI DI CHIAVENNA, LEONI, LETTIERI, SANTINO ADAMO LODDO, LUCCHESI, MACCANICO, NESI, OTTONE, PERROTTA, PEZZELLA, PIGLIONICA, PISICCHIO, PISTONE, PREDI, QUARTIANI, ROTUNDO, SCIACCA, SINISCALCHI, STRANO, TARANTINO, TIDEI, TOLOTTI, WIDMANN

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul terrorismo

Presentata il 16 gennaio 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con la fine della XIII legislatura, la Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata individuazione dei responsabili delle stragi ha terminato la propria attività. Qualcuno certamente avrà anche pensato che fosse giusto interrompere il suo lavoro, ma è difficile negare che nel corso degli anni la Commissione abbia fornito un contributo concreto alla ricerca della verità sui tanti, troppi, episodi di terrorismo che hanno insanguinato il Paese.

Da piazza Fontana all'omicidio di Moro e della sua scorta, dalla strage dell'*Italicus* al DC9 precipitato al largo di Ustica, fino all'omicidio D'Antona, la Commissione ha costantemente seguito l'evolvere delle inchieste aperte dalla magistratura, fun-

gendo talvolta anche da vero e proprio strumento di stimolo per l'approfondimento di temi scottanti. Le ammissioni del senatore Taviani, recentemente scomparso, hanno confermato il valore dell'attività dei membri e dei consulenti della Commissione nella ricerca sempre più stringente delle reali responsabilità concernenti il rapimento e l'assassinio di Aldo Moro, così come quelle del generale Maletti per la ricostruzione del terrorismo stragista di stampo neofascista.

Certo, non possiamo dire che la Commissione abbia completato il suo compito, perché ancora troppe sono le lacune da colmare nella storia del terrorismo italiano. Nondimeno dobbiamo registrare un esaurimento storico dell'attività della Commissione, perché mentre i suoi membri lavoravano sulla storia dell'eversione,

altri e diversi terrorismi si sono drammaticamente affacciati sulla scena. I continui attentati a strutture politiche e militari avevano già indotto la Commissione a prestare attenzione al fenomeno del cosiddetto « nuovo terrorismo », ma è con l'assassinio del professor Massimo D'Antona nel maggio 1999, e con l'attentato alla sede de « Il manifesto », che si è avvertita forte l'inattualità della Commissione. Di fronte al risorgere del terrorismo abbiamo registrato una difficoltà non solo a capire il fenomeno, ma anche a portare avanti il lavoro della Commissione come previsto dalla legge. Forze dell'ordine e magistratura hanno giustamente ritenuto di non poter divulgare, seppure a un organismo parlamentare, quanto andavano acquisendo nel corso delle indagini, e similmente si è dovuto prestare maggiore cautela per la gestione dei documenti riguardanti persone coinvolte nelle indagini.

Ma è proprio su questo che dobbiamo confrontarci adesso, sul difficile equilibrio tra l'attività investigativa per la ricerca dei responsabili degli episodi di terrorismo, e l'esigenza costituzionalmente garantita per i rappresentanti popolari di conoscere quanto riguarda l'eversione e la sicurezza dello Stato. Per questo si propone oggi la istituzione di una Commissione parlamentare che abbia come principale obiettivo quello di indagare sul cosiddetto « nuovo terrorismo », cercando di individuarne la matrice e le possibili connessioni con analoghi fenomeni degli anni — o meglio, dei decenni — passati.

Tutto ciò tenendo presente il mutato quadro in cui agiscono i nuovi terroristi. Uno scenario internazionale costituito non più solo dallo scambio di armi, da una solidarietà militare e da una finanza che sfugge al controllo degli Stati, ma che permette flussi di denaro enormi, e che si configura come un salto di qualità anche per quanto riguarda gli strumenti informatici e tecnologici utilizzati dai terroristi.

Una Commissione parlamentare che potrebbe agire con il supporto di una struttura che si qualifichi come un vero e proprio osservatorio, che sia quindi dotata di tutti gli strumenti necessari per inda-

gare sul nuovo terrorismo, sia sotto il profilo tecnico che culturale, in grado di interagire senza interferenze con l'attività investigativa degli organi preposti.

La proposta di legge che si presenta prevede all'articolo 1 che la Commissione parlamentare di inchiesta svolga la propria attività monitorando costantemente l'attività dei movimenti eversivi, anche tramite la costituzione di una apposita banca dati, e svolga attività di indagine sugli episodi di terrorismo dal 1990, anche ricercando possibili legami con movimenti ed episodi degli « anni di piombo » e con fenomeni di terrorismo internazionale.

Con l'articolo 2 si definiscono i poteri e i limiti della Commissione parlamentare di inchiesta, tradizionalmente equiparati a quelli dell'autorità giudiziaria, e i termini (trentasei mesi) entro i quali la Commissione deve ultimare i suoi lavori presentando una relazione al Parlamento.

L'articolo 3 concerne la composizione della Commissione, mentre l'articolo 4 riguarda le procedure per l'audizione dei testimoni in Commissione e la disciplina del segreto di Stato, che non può essere opposto alla Commissione nello svolgimento dei suoi lavori. Parimenti, con l'articolo 5 è data facoltà alla Commissione di richiedere ed ottenere dall'autorità giudiziaria la documentazione relativa ai procedimenti in corso su episodi di terrorismo, salvo che la stessa autorità ritenga di non poter ottemperare alla richiesta per ragioni di tutela delle indagini stesse.

Oltre alle disposizioni procedurali, contenute negli ultimi articoli, con l'articolo 6 viene fatto obbligo ai membri della Commissione, e al personale tutto che con essa collabori a qualsiasi titolo, di mantenere il segreto su tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

Colleghi, non possiamo infine tacere, e anzi dobbiamo riflettere e compiere un salto di conoscenza sul terrorismo, sugli attentati dell'11 settembre 2000 contro il popolo e il Governo degli Stati Uniti, per

allargare il nostro orizzonte di ricerca, non certo per scoprire noi i responsabili di stragi così efferate (a ben altro livello si colloca questo compito), ma per cercare di individuare possibili connessioni tra quanto è accaduto e i fenomeni avvenuti in Italia e che possono essere stati sottovalutati proprio per il difetto di conoscenza che rimarcavamo.

Una Commissione parlamentare di inchiesta che indaghi, che sviluppi la ricerca, che aiuti la riflessione, sembra lo strumento più appropriato per dare un contributo alla lotta al nuovo terrorismo e per valorizzare il contributo che può venire dal Parlamento in una battaglia così complessa e difficile, eppure vitale per la nostra democrazia.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare di inchiesta per il monitoraggio dei fenomeni di terrorismo in Italia a decorrere dall'anno 1990, di seguito denominata « Commissione ».

2. In particolare, la Commissione ha il compito di:

a) monitorare costantemente l'attività dei movimenti eversivi, anche tramite la costituzione di una apposita banca dati;

b) svolgere attività di indagine su episodi di terrorismo, attentati, ferimenti e omicidi di natura politica avvenuti in Italia a decorrere dall'anno 1990;

c) svolgere attività di ricerca sui possibili legami tra il terrorismo contemporaneo e i movimenti e gli episodi del terrorismo dei due decenni precedenti;

d) indagare sulle connessioni tra il terrorismo italiano e quello internazionale;

e) verificare permanentemente lo stato della lotta al terrorismo;

f) accertare eventuali inadempienze da parte di apparati, strutture, organizzazioni dello Stato, o di persone ad essi appartenenti, nella lotta al terrorismo.

ART. 2.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

2. La Commissione deve ultimare i suoi lavori entro tre anni dal suo insediamento, presentando una relazione al Parlamento sulle risultanze della propria attività.

3. Il presidente della Commissione presenta al Parlamento ogni sei mesi una relazione sullo stato dei lavori.

ART. 3.

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare dei membri della Commissione stessa.

3. Il presidente della Commissione è scelto di comune accordo tra i Presidenti delle due Camere, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento.

4. La Commissione elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari.

ART. 4.

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Alla Commissione non può essere opposto segreto di Stato, d'ufficio, professionale o bancario, sui procedimenti oggetto dell'attività di inchiesta.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni, salvo che la notizia abbia rilievo ai fini dell'indagine.

ART. 5.

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di tutela dell'indagine, ritiene di non potere derogare al segreto di cui al citato articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

2. Quando gli atti o i documenti di cui al comma 1 siano stati assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni di inchiesta, tale segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione di cui alla presente legge.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

ART. 6.

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda le deposizioni, le notizie, gli atti e i documenti acquisiti al procedimento di inchiesta.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Le stesse pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento di inchiesta, salvo che per il fatto siano previste pene più gravi.

ART. 7.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica del regolamento.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

ART. 8.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie.

ART. 9.

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Lire 500 = € 0,26



14PDL0021270